

DELIBERA N.106/08/CSP

Ordinanza ingiunzione alla società SCT Engineering s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Odeon Telecentro”) per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la propria delibera n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 20 novembre 2007, n. 135/07/DICAM/N°PROC.1628/FB, notificato in data 26 novembre 2007, con il quale veniva contestata alla società SCT Engineering S.r.l. con sede legale in Castelmaggiore (BO), via Bonazzi n. 51, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Odeon Telecentro*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 novembre 2007, in fascia oraria notturna, programmi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 18 dicembre 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0076159 del 27 dicembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 novembre 2006) e la notifica dello stesso (26 novembre 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione (segnalazione del CO.RE.COM dell'Emilia Romagna del 2 maggio 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

- le trasmissioni contestate venivano prodotte dal committente "Rolsat S.r.l. Unipersonale" che le rimetteva direttamente all'emittente "Odeon Telecentro" tramite collegamento satellitare, senza che quest'ultima avesse in alcun modo la possibilità tecnica per modificare il contenuto delle trasmissioni;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

- le trasmissioni contestate non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- l'emittente "Odeon Telecentro" dal dicembre 2006 ha provveduto a sospendere la programmazione che ha dato luogo alla contestazione e, per propria scelta editoriale, ha comunque interrotto la trasmissione di messaggi promozionali di linee telefoniche a carattere erotico;

ESPERITO l'accesso agli atti in data 15 gennaio 2008;

UDITA la parte in audizione in data 15 gennaio 2008, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società SCT Engineering S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha ribadito, in particolare, l'eccezione di nullità dell'atto di contestazione con riferimento alla violazione di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni relativa alla tardività della contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera

dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese sia alla individuazione delle violazioni contestate nell'ambito di 7 notti di programmazione di "Odeon Telecentro" (dal 1° al 7 novembre 2006), sia alla qualificazione del fatto (segnalato dal Co.Re.Com. Emilia Romagna come rientrante nella disciplina della tutela dei minori risultata, poi, non applicabile al caso di specie), nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 22 ottobre 2007, ovvero in un arco di tempo ragionevole, stante la complessità delle valutazioni compiute dalla data di ricezione della segnalazione (2 maggio 2007);

- nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione diretta e ravvicinata dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di attività attinenti alla sfera sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

- la circostanza che l'emittente non sia potuta intervenire sulla trasmissione in virtù di accordi contrattuali stipulati con "Rolsat S.r.l. Unipersonale", non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società SCT Engineering S.r.l. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione ha sospeso la trasmissione di messaggi promozionali di linee telefoniche a carattere erotico, si riscontrano 7 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 novembre 2006, in fascia oraria notturna ed oggetto di contestazione con il citato atto CONT/135/07/DICAM/N°PROC.1628/FB del 20 novembre 2007;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società SCT Engineering S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi

vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 21.000,00 (ventunomila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 7), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società SCT Engineering S.r.l. con sede legale in Castelmaggiore (BO), via Bonazzi n. 51, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Odeon Telecentro*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 21.000,00 (ventunomila), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.106/08/CSP*", entro sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola